



Roma, 15 Marzo 2006

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i Giochi

Ufficio 12*

Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

e, p.c

Prot. N. 2006/ 8757/Giochi/ADI

Circolare N. 2/Giochi/ADI/2006

**Agli Uffici Regionali
dei Monopoli di Stato**
Loro sedi

Al Direttore generale di AAMS
c.a. dr. Giorgio TINO
Sede

Alla Direzione per le strategie
c.a. dr.ssa Gabriella ALEMANNINO
Sede

Alla Direzione per le accise
c.a. dr. Diego RISPOLI
Sede

**Alla Direzione per l'organizzazione e la
gestione delle risorse**
c.a. dr. Fabio CARDUCCI

Alla A.C.M.I.
Via Sebastiano Serio, 26
40128 BOLOGNA

Alla A.N.E.S.V. – A.G.I.S.
Via di Villa Patrizi, 10
00161 ROMA

All'Assotrattenimento
VIA Nazionale, 88
10020 CAMBIANO (TO)

Alla S.A.P.A.R. – A.G.I.S.
Via di Villa Patrizi, 10
00161 ROMA

Alla SINDAUT – FIPE
Via Mantova, 44
00198 ROMA

Alla A.S.G.I
Viale CORRIDONI, 17
47838 RICCIONE (RN)

Alla A.GES.A.
Via del Fosso dell'Acqua Mariana, 84/A
00040 ROMA

Oggetto: **istruzioni operative relative alla consegna del “protocollo di comunicazione” e della “smart card di test” ai produttori di schede di gioco per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S**

Premessa

Così come disposto dall’art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*), gli apparecchi appartenenti alla tipologia indicata dall’art. 110, comma 6 lettera a), del T.U.L.P.S. potranno essere installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, dotati di apparati che garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco.

Per tale tipologia di apparecchi, inoltre, i cui parametri di gioco sono stabiliti dal novellato sesto comma dell’art. 110 del predetto Testo Unico, è stato predisposto un apposito progetto di decreto recante: *integrazioni e modifiche alle regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi in questione*, attualmente sottoposto alla procedura d’informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE.

Nelle more del perfezionamento del summenzionato decreto è stata, altresì, riscontrata dall’Amministrazione la necessità di divulgare, a beneficio degli operatori italiani ed esteri, taluni elementi tecnici di conoscenza al fine di consentire una prima fase di sperimentazione nell’ambito della progettazione e della produzione delle schede di gioco per gli apparecchi di cui trattasi.

Al riguardo, il ruolo di *governance* dei *giochi pubblici* affidato all’Amministrazione pone l’esigenza di orientare, fin d’ora, una sollecita *attivazione* del mercato degli apparecchi *NewSlot* di nuova generazione con l’intento di rispettare, da un lato, i tempi di attuazione previsti dal legislatore con la *legge finanziaria per il 2006*, dall’altro, l’efficienza dei livelli di sicurezza connessi alla registrazione ed alla trasmissione dei dati di gioco, ivi compresi quelli relativi alla *raccolta delle spettanze erariali*.

AAMS ha, pertanto, disposto la consegna del materiale indicato in oggetto a quegli operatori professionali che ne faranno richiesta, accreditandosi, preventivamente, presso l’Amministrazione.

Si forniscono, di seguito, le indicazioni procedurali concernenti l’accreditamento degli operatori ai fini del successivo rilascio del *protocollo di comunicazione* e della *smart card di test*.

1. Soggetti abilitati a presentare richiesta di accreditamento

In via preliminare, è necessario chiarire che la richiesta del *protocollo di comunicazione* e della successiva *smart card di test*, può essere avanzata esclusivamente dal “produttore della scheda di gioco”, nell’accezione contemplata nel nuovo decreto sulle regole tecniche: “*colui il quale realizza i componenti hardware e software della scheda di gioco e la predispone per essere installata sull’apparecchio*”.

Al riguardo, così come disposto dal summenzionato decreto, il produttore estero è tenuto a stabilire in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli artt. 2197 o 2508 del Codice civile. In tale contesto, tuttavia, considerata l’attuale fase di sperimentazione inerente alla progettazione ed alla produzione delle nuove schede di gioco e tenuto conto, altresì, del non ancora avvenuto perfezionamento della *procedura d’informazione* cui è sottoposto il citato progetto di decreto, si ritiene di poter accettare la *richiesta di accreditamento* anche da parte degli importatori che introducono nel territorio nazionale schede di gioco di produttori esteri non aventi rappresentanza stabile in Italia.

In tal caso, peraltro, l’importatore dovrà fornire, oltre ai propri elementi anagrafici e fiscali, anche quelli del produttore estero secondo quanto disposto dalla procedura amministrativa di cui al successivo *par 3*. Tale opportunità, infine, cesserà nel momento stesso dell’adozione del nuovo decreto sulle regole tecniche.

2. Requisiti per l’accreditamento provvisorio

Allo scopo di comprendere la *ratio* che presiede alla richiesta dei requisiti formali per l’accreditamento (*in questa fase provvisorio*) del “produttore della scheda di gioco” e, quindi, al successivo ottenimento del *protocollo di comunicazione* e della *smart card di test*, è necessario richiamare alcuni principi di carattere generale in merito alla regolamentazione delle attività di gioco:

- il gioco effettuato attraverso le *NewSlot* è sottoposto a *riserva di legge* ed è amministrato da AAMS cui è demandata, al pari di altri *giochi pubblici*, la *governance* del comparto, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- tale gioco può essere proposto al pubblico solo mediante apparecchi, preventivamente omologati, collegati alla rete telematica di AAMS, gestita da soggetti privati aventi un rapporto di concessione con l’Amministrazione, così come stabilito dal combinato disposto dell’art. 22 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 14-*bis* del DPR n. 640 del 1972;

- l'intercettazione fraudolenta della rete telematica, ascrivibile al reato previsto dall'art. 617-*quater* del Codice penale, così come la detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, punibile ai sensi dell'art. 615-*quater* del medesimo Codice, assumono sempre una connotazione aggravante quando l'evento delittuoso è perpetrato ai danni di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato (art. 617-*quater*, 4° comma, del Codice penale)

Per quanto fin qui esposto, il soggetto che desidera accreditarsi è tenuto a presentare, oltre alla richiesta sottoscritta mediante il Modulo richiamato al successivo *par* 3, i documenti di seguito indicati:

A) Possesso della licenza di cui all'art. 86, comma 3 – lettera a), del T.U.L.P.S.; tale licenza, come è noto, è prescritta dal novellato 3° comma dell'art. 86 del predetto Testo unico che, alla lettera a), ne prevede il possesso anche per le attività di produzione o di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. Nel merito, poiché tale licenza è di nuova istituzione e molti operatori potrebbero non averla ancora ottenuta, è sufficiente – in questa prima fase – presentare la copia dell'istanza formalizzata presso l'autorità competente al rilascio (Comune o Questura).

B) Certificato camerale riportante:

- sede CCIAA;
- numero e data d'iscrizione;
- denominazione;
- forma giuridica;
- codice fiscale;
- sede legale;
- data atto costituzione e durata della società;
- attività esercitata (oggetto sociale);
- elenco completo di tutti i componenti dell'organo di amministrazione e/o dei soci o dei titolari della società ai sensi del DPR 7 dicembre 1995, n. 581;
- insussistenza, negli ultimi 5 anni, di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione in concordato o amministrazione controllata;

- dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni";

C) Elenco nominativo del personale – impegnato nelle operazioni di produzione, controllo e distribuzione delle schede di gioco, in relazione alle quali è autorizzato a conoscere la documentazione tecnica e le modalità d'uso dei dispositivi di controllo di AAMS.

D) Dichiarazione d'impegno alla riservatezza informatica. Tale requisito, così come quello richiamato nel precedente p.to C), è richiesto con riferimento all'art. 615-*quater* del Codice penale, integrato dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547.

E) Possesso ovvero dichiarazione d'impegno volta al conseguimento – entro il 1° luglio 2007 – della **certificazione di qualità ISO 9001:2000 relativamente ai processi di:**

- **progettazione e realizzazione delle schede di gioco**
 - componenti hardware e software (*software di gioco, software del protocollo di comunicazione, ecc.*)
 - test e verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla normativa vigente
 - procedure adottate per l'ottenimento del certificato di conformità (*compatibilità con i componenti installati sugli esemplari di apparecchi, predisposizione della documentazione tecnica e degli strumenti di supporto, ecc.*);
- **produzione delle schede di gioco**
 - produzione delle schede conformi all'esemplare (*installato su uno o più esemplari di apparecchi in possesso del certificato di conformità*);
 - controllo dell'effettiva rispondenza delle schede prodotte all'esemplare e verifica del loro corretto funzionamento
- **manutenzione delle schede di gioco**
 - analisi e diagnosi dei malfunzionamenti
 - ricezione e ripristino delle schede di gioco
 - riconsegna delle schede di gioco al termine dell'intervento.



3. Procedura amministrativa

A decorrere dal 20 marzo p.v. sarà disponibile sul sito internet di AAMS il Modulo **RI.AP/PSG** (*richiesta di accreditamento provvisorio per i produttori di schede di gioco*), mediante il quale i produttori delle suddette schede potranno richiedere l'accreditamento provvisorio presso l'Ufficio di AAMS competente in relazione alla sede legale della propria ditta/società.

Tale Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell'azienda, dovrà essere presentato al predetto Ufficio, unitamente alla documentazione menzionata nei punti A), B), C), D) ed E) del precedente *par. 3*.

Al riguardo, gli Uffici di AAMS procederanno al riscontro della documentazione cartacea pervenuta unitamente ad ogni Modulo **RI.AP/PSG** e, ove il risultato dei controlli formali dovesse rivelarsi conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione, gli Uffici medesimi procederanno ad *acquisire a sistema* i dati dichiarati nel predetto Modulo, mediante un'applicazione informatica all'uopo predisposta.

I dati anagrafici e fiscali della ditta/società dichiarante saranno validati, come di prassi, sulla base delle informazioni risultanti in Anagrafe Tributaria. Ove tale ulteriore controllo telematico dovesse essere superato positivamente, l'Ufficio procederà, nei modi indicati dalle specifiche informative opportunamente predisposte, alla stampa del *protocollo di comunicazione*.

Tale documento cartaceo dovrà essere, in ogni caso, ritirato presso l'Ufficio emittente a cura del titolare, del legale rappresentante, ovvero da parte di persona delegata mediante apposita procura, della ditta/società richiedente.

Con la consegna del suddetto *protocollo di comunicazione* si conclude la prima fase della procedura amministrativa in discussione. Al riguardo, è doveroso rammentare che la carenza, anche di uno solo, dei requisiti richiesti pregiudica il rilascio dei documenti informativi da parte di AAMS.

La seconda parte della procedura è, invece, accentrata presso l'Ufficio 12° della Direzione Generale di AAMS.

A tal proposito, infatti, il citato Ufficio avrà cura di convocare il titolare o rappresentante legale della ditta/società che ha ottenuto, in precedenza, il *protocollo di comunicazione*, ai fini della consegna di un numero definito di *smart card di test* utilizzabili per le operazioni di sperimentazione richiamate in premessa.

Tale operazione, il cui inizio è previsto per il 10 aprile p.v., sarà perfezionata dalla sottoscrizione di un apposito *atto* a cura del rappresentante della ditta/società assegnataria della *smart card di test*.

*** **



Si invitano le Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a favorire presso i propri aderenti la massima diffusione e l'osservanza delle presenti istruzioni e degli adempimenti connessi.

IL DIRETTORE

f.to Antonio TAGLIAFERRI